

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. II

n. 19

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori MAFFINI, BRUGNETTINI, CARINI, CECCATO, DOLAZZA, GIBERTONI, LOMBARDI-CERRI, PAINI, SCAGLIONE, SERENA, SERRA, STEFANI, TERZI e WILDE

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1995

Revisione delle norme regolamentari in materia di affari delle Comunità europee

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo quasi un trentennio dall'istituzione in Senato della Giunta per gli affari delle Comunità europee, è d'obbligo tracciare un bilancio dell'attività di quest'organismo, al fine di suggerire eventuali ipotesi modificative dei suoi meccanismi operativi e delle sue funzioni.

L'avvicinarsi della scadenza del 1993, tappa fondamentale del processo di integrazione comunitaria, aveva indotto il Senato - durante le riforme regolamentari del novembre 1988 - a rendere più incisivo il ruolo della Giunta.

Con la nuova formulazione dell'articolo 23 del Regolamento, infatti, la Giunta per gli affari delle Comunità europee era stata

equiparata alle Commissioni permanenti quanto ai loro poteri e attività, escludendo però che la stessa potesse operare in sede deliberante o redigente.

Ancora oggi la situazione non è mutata, anche se ormai si sente come urgente ed improcrastinabile una revisione della funzionalità e dell'efficacia di quest'organismo, specialmente dopo l'approvazione della legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta «legge La Pergola»), che mira alla razionalizzazione dei sistemi di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario attraverso una legge comunitaria a cadenza annuale.

Bisogna tener presente inoltre che, con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht

ed in vista della sua revisione nel 1996, i poteri delle istituzioni comunitarie sono diventati sempre più incisivi e penetranti; è necessario quindi prevedere maggiori meccanismi di controllo e di indirizzo parlamentari per evitare un affievolimento del nostro ordinamento originario e sovrano rispetto a quello dell'Unione europea.

È per tutti questi motivi che si avanza la seguente proposta di modificazione del Regolamento.

Il principale obiettivo della presente proposta è quello di attribuire alla Commissione per l'Unione europea (questa è la nuova denominazione che si intende dare alla Giunta per gli affari delle Comunità europee), competenza primaria in materia comunitaria, escludendo così questa competenza da quelle proprie della Commissione affari esteri, emigrazione, alla quale rimarrebbe la materia delle relazioni della Comunità europea con il resto del mondo e le questioni relative ai rapporti bilaterali anche tra Stati membri della Comunità.

Va sottolineato che in questi anni la Giunta ha potuto incidere assai marginalmente nei processi legislativi di adeguamento della nostra legislazione a quanto stabilito dal consenso europeo, infatti i pareri che la stessa può fornire non sono vincolanti.

Il rimedio quindi può consistere solo, e questa è una delle novità più rilevanti che si vogliono introdurre con questa proposta di modifica del regolamento, nell'attribuire a questi pareri il carattere della vincolatività.

Per garantire un adeguato approfondimento da parte delle Commissioni di merito di tutte le problematiche e le implicazioni riguardanti la materia comunitaria, si è voluto prevedere un'apposita sessione per l'esame del disegno di legge comunitaria, sulla falsariga di quanto già previsto per la sessione di bilancio.

Infine viene istituita una competenza di tipo esclusivo della Commissione per l'Unione europea per quanto attiene l'esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO****Art. 1.**

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *Commissioni permanenti-Competenze.* - 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

- 1° - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;
- 2° - Giustizia;
- 3° - Affari esteri, emigrazione;
- 4° - Difesa;
- 5° - Programmazione economica, bilancio;
- 6° - Finanze e tesoro;
- 7° - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 8° - Lavori pubblici, comunicazioni;
- 9° - Agricoltura e produzione agroalimentare;
- 10° - Industria, commercio e turismo;
- 11° - Lavoro e previdenza sociale;
- 12° - Igiene e sanità;
- 13° - Territorio, ambiente, beni ambientali.
- 14° - Unione europea».

Art. 2.

1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *Giunta per gli affari delle Comunità europee.* - 1. Quando al Senato sono formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delega-

zioni del Senato, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alla Commissione per l'Unione europea.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione del Senato, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. - Commissione per le relazioni con l'Unione europea. - 1. La Commissione per le relazioni con l'Unione europea viene formata secondo le procedure previste dall'articolo 21.

2. La Commissione ha competenza generale sull'attività e sui provvedimenti delle Comunità europee e sull'attuazione degli accordi comunitari. Nello specifico:

a) svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle materie di competenza dell'Unione europea; può chiamare il rappresentante del Governo a riferire prima di ciascuna riunione del Consiglio dell'Unione europea e, in particolare, quando sia prevista l'adozione di decisioni. L'audizione del rappresentante del Governo si conclude con la votazione di un documento di indirizzo;

b) esprime parere sui disegni di legge sugli schemi di decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e successive modificazioni ed integrazioni; sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, su tutti i disegni di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la norma comunitaria;

c) esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige proprie relazioni per l'Assemblea;

d) può procedere ad audizioni di Ministri e di dirigenti e rappresentanti di orga-

nismi ed amministrazioni pubbliche in relazione alle materie di propria competenza;

e) può promuovere, previa autorizzazione del Presidente del Senato, incontri con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri.

3. La Commissione per le relazioni con l'Unione europea all'inizio e alla fine di ciascun semestre di Presidenza della Comunità europea, incontra una delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo che rivestono la carica di membro degli uffici di Presidenza del Parlamento, delle Commissioni e dei Gruppi parlamentari.

4. La materia delle relazioni della Comunità con il resto del mondo, e le questioni relative a rapporti bilaterali anche tra Stati appartenenti alla Comunità, sono di competenza della Commissione affari esteri, emigrazione.

Art. 23-ter. - Sessione parlamentare Comunitaria. - 1. L'esame del disegno di legge comunitaria ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare comunitaria.

2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di 45 giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione del testo del disegno di legge, allorchè esso è presentato dal Governo al Senato. Quando esso è presentato alla Camera, la sessione Comunitaria ha la durata di 35 giorni a decorrere dalla effettiva distribuzione del testo approvato dalla Camera.

3. Prima dell'inizio della sessione comunitaria le Commissioni parlamentari iniziano l'esame delle parti del disegno di legge di rispettiva competenza, senza procedere a variazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine ciascuna commissione delibera, d'intesa con il Presidente del Senato, il programma delle audizioni. La Commissione per le relazioni con l'Unione europea avvia altresì, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge comunitaria.

4. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione comunitaria è finalizzata a consen-

tire la conclusione dell'esame del disegno di legge di cui al comma 1 nei termini stabiliti evitando, di norma, la contemporaneità fra sedute delle Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge comunitaria, è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. È tuttavia consentito alle Commissioni di procedere all'esame di altri disegni di legge allorchè abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato dal comma 1 dell'articolo 23-*quater*.

5. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione comunitaria con la votazione finale sul disegno di legge comunitario. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente del Senato.

*Art. 23-*quater*. - Disegni di legge in materia comunitaria. - 1.* I disegni di legge concernenti materie di competenza dell'Unione europea sono rinviati contemporaneamente alla Commissione competente e, per il parere, alla Commissione per le relazioni con l'Unione europea.

2. Nel caso in cui la Commissione in sede deliberante non ritenga di aderire al parere della Commissione per le relazioni con l'Unione europea e questa vi insiste, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea.

3. Gli emendamenti concernenti materie di competenza dell'Unione europea, non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere alla Commissione per le relazioni con l'Unione europea. Nel caso che la Commissione non ritenga di aderire a uno di tali pareri e la Commissione per le relazioni con l'Unione europea lo confermi, l'intero disegno di legge è rimesso all'Assemblea».